

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 102 del 24 GEN. 2023

DIREZIONE: affari generali

OGGETTO: ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione lavoro n. 1469/2022 inerente la causa di lavoro n. 1203/2019 R.G.

L'estensore

U.O.C. AFFARI GENERALI
Il Responsabile del Procedimento
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI
Il Direttore della Struttura
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 18 GEN. 2023

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario _____

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero _____

Il 24 GEN. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che in data 13.3.2011 perveniva all'Ufficio Disciplinare dell'Azienda la comunicazione della Direzione Affari del Personale prot. 1436/Pers. del 1.3.2011 che segnalava, per i provvedimenti di competenza, la mancata presentazione della dr.ssa F. P. alla visita collegiale innanzi la Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, allegandosi, all'uopo, copia della nota della Commissione Medica di Verifica del 15.2.2011 che comunicava l'assenza ingiustificata della predetta dipendente alla visita medico - collegiale alla quale era stata convocata con nota della stessa commissione del 21.1.2011;

CONSIDERATO che tale ultima comunicazione faceva seguito alle precedenti della stessa Commissione ed a quelle del Medico Competente, dalle quali si evinceva il reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa dottoressa a sottoporsi alle visite espressamente richieste e fissate sia dal Medico Competente dell'Azienda che dalla predetta Commissione;

VISTO il ricorso notificato il 11.1.2011 dalla Dr.ssa F. P. che chiedeva al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, di accertarsi e dichiararsi l'avvenuto demansionamento della ricorrente e la conseguente illegittimità dell'operato datoriale; per l'effetto ordinare all'ASP di Ragusa di reintegrare e/o assegnare la ricorrente nelle mansioni di dirigente medico di anestesia e rianimazione in precedenza svolte;

VISTA la deliberazione n. 20 del 14.1.2011 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Giambattista Schinina;

PRESO ATTO che con ordinanza del 8.3.2011 il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso della Dr.ssa P.F. precisando che *"finché perdura il rifiuto non giustificato della ricorrente di sottoporsi a visita medica, la mancata preposizione della stessa alle mansioni di (omissis) è legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; non può ragionevolmente pretendersi che l'amministrazione assume su di sé i rischi connessi allo svolgimento della prestazioni lavorativa, senza sapere se la dipendente sia effettivamente idonea"*.

VISTA la deliberazione n. 259 del 30.1.2013 a mezzo della quale la Dr.ssa P.F. veniva riammessa in servizio, fermo restando il riavvio del procedimento disciplinare a suo tempo sospeso;

PRESO ATTO che la Dr.ssa P.F. riprendeva effettivo servizio il 16.2.2013 come da telegramma dalla stessa inviato;

VISTA la decisione dell'Ufficio Disciplinare, resa a seguito del riavvio del relativo procedimento, dalla quale risulta comminata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei ai sensi dell'art. 12 comma 8 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza medica, così derubricando la originaria contestazione, dandosi atto dello scomputo della sanzione stessa all'interno del periodo di sospensione cautelare più lungo già subito, giusta verbale del 30.5.2013, notificato il 6.6.2013;

VISTO il ricorso al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, notificato il 27.1.2014, a mezzo del quale la Dr.ssa Palermo chiedeva di dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare subita e la illegittimità della sospensione cautelare precedentemente disposta, con conseguente diritto alla corresponsione di tutte le differenza retributive dal 1.4.2011 al 6.2.2013, determinate in Euro 48.647,92, o in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 70.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa;

VISTA la deliberazione n. 155 del 30.1.2014, a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Giambattista Schinina;

VISTA la sentenza n. 531/2019 resa sul ricorso n. 3063/2013 RG promosso da P.F. contro l'ASP di Ragusa, con la quale il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, dichiarava la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio della durata di mesi sei irrogata a P.F. in data 30.5.2013; rigettava la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione disposta dall'Azienda datrice di lavoro in data 1.4.2011; rigettava la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente scaturiti da mobbing datoriale; condannava l'ASP a versare alla ricorrente le differenze di retribuzione eventualmente dovute alla stessa per effetto della superiore pronuncia di illegittimità oltre accessori di legge; condannava l'ASP a rifondere al P.F. un terzo delle spese processuali per un importo di Euro 1.370,00 oltre

Corrispondere alla Dott.ssa F.P. la complessiva somma di € 51.373,59 al lordo delle ritenute di legge, così determinata:

SORTE+INTERESSI

€ 35.222,01 competenze a seguito di sentenza

€ 7.001,59 rivalutazione monetaria

SPESE LEGALI

€ 6.075,75 onorari (primo e secondo grado)

€ 911,36 spese generali ex art.13 (15% su onorari)

€ 279,48 Cassa Avvocati (4%)

€ 7.266,59 totale imponibile

€ 1.598,65 IVA 22% su imponibile

€ 284,75 spese esenti ex art.15 DPR 633/72

€ 9.149,99 totale spese legali

Imputare al conto 202020201 il costo complessivo di € 63.764,69 di cui € 51.373,59 per competenze e spese legali, € 9.397,23 per oneri sociali c/ente ed € 2.993,87 per IRAP;

Disporre che il settore Risorse Umane provveda al pagamento

Dare atto che la richiamata sentenza non appare condivisibile e che la ottemperanza alla stessa è da intendersi effettuata con animo di rivalsa e quale mero atto dovuto, senza che ciò comporti acquiescenza alcuna alla decisione, avverso la quale si formula espressa riserva di proposizione di ricorso per Cassazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio Russo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli

IVA e CPA e rimborso forfettario, compensando tra le parti i residui due terzi di dette spese;

PRESO ATTO che come comunicato dal settore personale con mail del 27.6.2019, per il periodo semestrale citato in sentenza non è stata applicata alcuna sospensione della retribuzione, per cui nulla è dovuto alla ricorrente se non la quota di spese processuali di cui in sentenza;

VISTO l'atto di appello proposto dalla dr.ssa F.P. avverso detta decisione notificato all'ASP il 11.12.2019 ;

VISTA la deliberazione n. 983 del 3.4.2020 con la quale veniva confermato incarico all'avv. Giambattista Schininà di resistenza in giudizio avverso detto atto di appello;

VISTA la sentenza n. 1469/2022 resa il 1.12.2022 nel procedimento di appello n. 1203/2019 R.G. con la quale la Corte di Appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla dr.ssa F.P., dichiara illegittima la sospensione cautelare dal servizio con provazione della retribuzione disposta dal 1.4.2011 al 14.6.2011 e dal 13.12.2022 fino alla revoca; per l'effetto condanna l'ASP di Ragusa al pagamento, in favore della appellante, del complessivo importo di € 35.222,01 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al soddisfo; rigetta l'appello incidentale; compensa nella misura della metà le spese processuali dei due gradi e condanna l'ASP al pagamento della residua metà che liquida, per il primo grado, nella misura di € 3.471,50 e, per il secondo grado, nella misura di € 284,75 per spese vive ed € 2.604,75 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA per entrambi i gradi, con raddoppio del contributo unificato a carico dell'ASP di Ragusa, ove dovuto;

RITENUTO che detta sentenza non appare condivisibile e che la ottemperanza alla stessa è da intendersi effettuata con animo di rivalsa e quale mero atto dovuto, senza che ciò comporti acquiescenza alcuna alla decisione, avverso la quale si formula espressa riserva di proposizione di ricorso per Cassazione ;

VISTA la diffida al pagamento delle somme notificata il 5.1.2022 dal legale dalla Dr.ssa F.P. ;

Rilevato che alla Dott.ssa F. P. occorre liquidare, in ottemperanza alla citata decisione di appello, la complessiva somma di € 51.373,59 al lordo delle ritenute di legge, così determinata:

SORTE+INTERESSI

€ 35.222,01 competenze a seguito di sentenza

€ 7.001,59 rivalutazione monetaria

SPESE LEGALI

€ 6.075,75 onorari (primo e secondo grado)

€ 911,36 spese generali ex art.13 (15% su onorari)

€ 279,48 Cassa Avvocati (4%)

€ 7.266,59 totale imponibile

€ 1.598,65 IVA 22% su imponibile

€ 284,75 spese esenti ex art.15 DPR 633/72

€ 9.149,99 totale spese legali

Rilevato che il compenso spettante, a norma dell'art.17 del T.U.I.R. rientra tra i casi in cui applicare l'IRPEF in regime di tassazione separata;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

In ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione lavoro n. 1469/2022 inerente la causa di lavoro n. 1203/2019 R.G. sopra meglio descritta, immediatamente esecutiva come per legge ;

